

I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva. Il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, i Modelli 231 in ambito sportivo e le *Safeguarding Policies*.

di **Gabriele Pezzano**

Sommario. 1. La normativa. – 2. I modelli 231 in ambito sportivo e i modelli di prevenzione sportiva. - 3. Le linee guida e le *safeguarding policies*.

1. La normativa.

L'art. 16 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, rubricato "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport" ha introdotto l'obbligo per la Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

La norma è contenuta in uno dei cinque decreti legislativi (nn. 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021) attuativi della Legge di delega n. 86/2019 con cui è stata realizzata la travagliata riforma dello Sport.

Per quanto qui di interesse, il decreto dispone che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite debbano redigere, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della norma ⁽¹⁾, le linee guida per la predisposizione di tali modelli.

Dalla comunicazione di tali linee guida decorre un ulteriore termine di dodici mesi per la predisposizione e l'adozione di tali modelli organizzativi e di controllo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e delle società sportive professionistiche.

La mancata adozione di tali modelli viene sanzionata in via disciplinare dalle singole Federazioni, mentre si prevede che le Associazioni o Società sportive

¹ La norma è entrata in vigore il 31 agosto 2022, sulla base della previsione di cui all'art. 17 *bis* del medesimo decreto, così come definitivamente approvato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 13 quater, lett. e) D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. Dal 22 maggio 2021 al 24 luglio 2021 tale termine era stato individuato nel 31 dicembre 2023 sulla base dell'art. 30, comma 10 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

dilettantistiche o professionistiche che già si sono dotate di modelli 231 li integrino adeguandoli alla nuova disposizione normativa.

Quanto previsto con il cd. Decreto "Semplificazioni" costituisce dunque un passo fondamentale per la formalizzazione in ambito sportivo di modelli di organizzazione volti a contrastare i fenomeni di discriminazione e di violenza nei confronti dei minori.

L'intento del Legislatore è evidentemente quello di introdurre in maniera diffusa e far assimilare anche in ambito sportivo nozioni e principi tipici dell'organizzazione di impresa, che confluiscono nel concetto più ampio di responsabilizzazione o *compliance*.

2. I modelli 231 in ambito sportivo e i modelli di prevenzione sportiva.

La disciplina 231 non era completamente sconosciuta al mondo sportivo, ma finora ha trovato applicazione in quei settori più legati al professionismo o comunque dotati di strutture assimilabili per complessità alle organizzazioni aziendali.

Su tale aspetto, peraltro, alla luce dell'inquadramento del "lavoratore sportivo" dettato dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2021, devono essere fugati i dubbi circa l'applicabilità all'ente sportivo della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per i reati eventualmente commessi dai "soggetti sottoposti", attesa la natura di lavoratore riconosciuta a chi svolge attività sportiva in forma retribuita.

Al di là, dunque, dei Modelli 231 adottati dalle società sportive più strutturate ed economicamente di maggior dimensione, esistevano già, nell'ordinamento sportivo, delle previsioni relative all'adozione di modelli di organizzazione volti però a prevenire in particolare il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Muovendo dalla Federazione economicamente e socialmente più importante, ad esempio, lo Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede all'art. 7, comma V che *"il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:*

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

La disposizione trova riscontro nell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato "Scriminante o attenuante della responsabilità della società", laddove è previsto che "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".

Si noti dunque che il Modello di prevenzione, adottato in base alle Linee guida ex articolo 7, comma 5 dello Statuto Federale della F.I.G.C., persegue finalità almeno parzialmente diverse rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello di prevenzione sportivo, infatti, avrà come *focus* quelle ipotesi di violenza o discriminazione di genere, razziale, molestie nei confronti di minori, etc. che sono più frequentemente ipotizzabili nel contesto sportivo e specificamente richiamate dalla norma introduttiva.

Il tema ha evidentemente un ruolo centrale nella cd. Riforma dello Sport, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 33, 6° comma, del D. Lgs. 36/2021, a mente del quale *"sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi"*.

Ove la società abbia adottato il Modello 231, sarà quindi opportuno un coordinamento di tale Modello 231 con il Modello di prevenzione cd. sportivo.

Seguendo la ormai consolidata esperienza dei Modelli 231, anche i modelli di prevenzione sportiva devono essere costruiti sulla base della preventiva mappatura e valutazione dei rischi e devono prevederne, ove di necessità, l'aggiornamento.

Nella mappatura dovranno esser valutati i rischi comuni all'intero ordinamento sportivo e relativi agli illeciti che in sede di giustizia hanno determinato la responsabilità della società.

Alla luce dell'attività di *risk assessment*, le società potranno dotarsi di un sistema procedurale proporzionato ai rischi di comportamenti non etici e

rilevanti ai fini della responsabilità di cui al CGS, sulla base della valutazione dei rischi che la singola società deve affrontare e della dimensione e del livello agonistico della stessa.

Il Modello di prevenzione deve altresì prevedere un Codice Etico ed un sistema disciplinare.

Ovviamente il Modello di Prevenzione, il relativo Codice Etico e le procedure devono trovare applicazione nei confronti di tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori, tesserati ed altri soggetti operanti all'interno dell'organizzazione della società.

Come per il sistema 231 le previsioni così adottate dovranno essere divulgate all'interno della società ed essere oggetto di specifiche sessioni formative.

La norma federale prevede poi che a vigilare sull'applicazione del modello sia chiamato un Organismo di Garanzia, con funzioni analoghe all'Organismo di Vigilanza del sistema 231 (tanto che qualora sia adottato il Modello 231 potrebbe apparire consigliabile che le funzioni di OdV e di OdG siano attribuite ai medesimi soggetti).

3. Le linee guida e le safeguarding policies.

In esecuzione della citata previsione normativa, le principali Federazioni Sportive Nazionali hanno realizzato e pubblicato le Linee Guida, fornendo così agli affiliati lo strumento per l'adeguamento alla nuova disciplina.

Il **CONI**, con delibera della Giunta Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023 ha riassunto e definito gli obblighi delle FSN in materia di prevenzione e il contrasto di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, così come indicato dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.

La **Federazione Italiana Sport Invernali**, con delibera d'urgenza del Presidente n. 77 dell'8 agosto 2023 ha approvato un "Regolamento Safeguarding policy per la tutela dei tesserati", prevedendo di adottare le Linee Guida emanate dall'Osservatorio permanente del CONI per la predisposizione dei modelli organizzativi.

La **Federazione Italiana Golf**, con delibera del Consiglio Federale n. 203 del 24 agosto 2023 ha adottato le proprie linee guida ponendo dunque come termine per i propri affiliati il 24 agosto 2024 per l'adozione dei modelli; sono previste sanzioni per la mancata adozione e dal 1 gennaio 2025 l'adozione dei modelli sarà condizione per l'affiliazione o la riaffiliazione dei Circoli affiliati e delle Associazioni o Società aggregate.

Il 31 agosto la **Federazione Pugilistica Italiana** ha comunicato di aver adottato le linee guida federali ed ha invitato le ASD e SSD affiliate ad adottare tali provvedimenti e a nominare entro il 1 luglio 2024 il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il 31 agosto la **Federazione Italiana Baseball Softball** ha provveduto all'emanazione delle linee guida con delibera d'urgenza del Presidente Federale, sottolineando le sanzioni disciplinari a cui possono essere sottoposti gli affiliati inadempienti e ponendo, a far data dal 1 gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi come condizione per l'affiliazione o la riaffiliazione.

Il 31 agosto anche la **Federazione Italiana Giuoco Calcio** ha adottato con delibera presidenziale ⁽²⁾ e reso noto con comunicato ufficiale n. 87/A, le linee guida FIGC per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo

Il 3 settembre la **Federazione Italiana Pallacanestro** ha provveduto in senso analogo,

Il 6 settembre 2023 la FIJKAM (**Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali**) ha pubblicato le linee guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, prevedendo anche la nomina di un "Responsabile per le politiche di Safeguarding".

Il 25 settembre il Consiglio Federale della **Federazione Italiana Tennis e Padel** ha deliberato il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" e le "linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione".

Con il progressivo adeguamento di tutte le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate, si aprirà ora la fase della predisposizione ed adozione dei modelli per tutte le Associazioni e Società sportive, realizzando così un ulteriore passo nella direzione della *compliance* in un settore di enorme interesse sociale quale quello sportivo.

² In forza di delega conferita dal Consiglio Federale in data 4 agosto 2023.